



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

IRPEF: TASSAZIONE IN ITALIA PER ASSISTENTI DI VOLO RESIDENTI CON CREDITO D'IMPOSTA PER IMPOSTE ESTERE

- Sentenza del 30/07/2025, n. 104 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Novara

Composizione

- Pres. Mondello
- Rel. Mondello

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA'
DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) - TRIBUTI (IN GENERALE) -
"SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE
(ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE
DOPPIE IMPOSIZIONI)

Irpef – Assistente di volo dipendente di compagnia straniera e residente in Italia
– Imponibilità del reddito in Italia – Sussistenza

Massima

Ai sensi dell'art. 15, par. 3, della Convenzione Italia-Francia del 5 ottobre 1989
contro le doppie imposizioni (ratificata con legge 07/01/1992, n. 20), il reddito
di una assistente di volo alle dipendenze della compagnia aerea di bandiera
francese e residente in Italia è soggetto ad imposizione in Italia ed alla stessa
contribuente deve essere riconosciuto il credito d'imposta per le somme versate
in Francia.

Rif. Normativi

- L. 07/01/1992, n. 20, art. 15
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 169

Vedi

- Cass. Sez. 5, n. 20291 del 31/07/2018
- Cass. Sez. 5, ord. n. 28801 del 08/11/2024



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2025